

# Italia Oggi

WEEK END

QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO

• Nuova serie - Anno 6 - Numero 229 - L. 1.600 - Spedizione in abbonamento postale comma 26 art. 2 legge 549/95-Milano - Sabato 21 Settembre 1996 •

**CONTENZIOSO - Cinque anni per il rimborso della  
tassa sulle società** a pag. 27

Italia Oggi

IMPOSTE E TASSE

Sabato 21 Settembre 1996 27

*La Corte Ue ritiene responsabile lo stato per il mancato recepimento delle direttive comunitarie*

## Tasse società, decadenza superabile

*Possibile chiedere il rimborso a titolo di risarcimento danni*

DI ANTONIO CICCIA  
E GIANCARLO CIPOLLA

Cinque anni di tempo per richiedere il rimborso della tassa società.

Questo l'effetto favorevole ai contribuenti che scaturisce dall'applicazione alla contestatissima vicenda del rimborso delle tasse di concessione governativa del principio espresso dalla giurisprudenza comunitaria per il quale lo stato deve risarcire i danni per il mancato recepimento delle direttive comunitarie. Con questa impostazione si può anche superare l'impasse costituito dall'orientamento delle Sezioni unite della Cassazione, che con la recente sentenza 3458 del 12 aprile 1996 hanno dichiarato doversi applicare il più sfavorevole (per il contribuente) termine decadenziale di tre anni.

Di recente su un quotidiano economico nazionale è stata espressa l'opinione secondo la quale la storia dei rimborsi può risolversi non tanto alla luce della citata sentenza, quanto alla luce della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità

europee del 25 luglio 1991, resa nella causa C-208/90 - Theresa Emmot. In questa pronuncia la Corte di giustizia ha statuito che fino al momento della esatta trasposizione della direttiva nello stato membro, questo, se inadempiente, non può eccepire la tardività di un'azione giudiziaria nei confronti di un singolo al fine della tutela dei diritti che a esso riconoscono le disposizioni della direttiva, e che un termine di diritto nazionale può cominciare a decorrere solo da tale momento. Questo orientamento comporta che il termine di decadenza triennale per l'ottenimento del rimborso delle tasse illegittimamente riscosse comincia a decorrere dalla data di attuazione della direttiva e cioè dal 30 agosto 1993 per concludersi il 30 agosto 1996 (si veda *ItaliaOggi* del 6 settembre 1996).

Tuttavia è possibile fare un passo in avanti per ritenere adottabile a base dell'azione di restituzione delle tasse indebitamente pagate i principi di cui alla altrettanto recente sentenza della Corte di giustizia Ue

del 5 marzo 1996 resa nelle cause riunite C-46 e 48/93.

Con tale decisione, intervenuta subito dopo quella tanto discussa della Corte di cassazione, i giudici europei hanno affermato il principio in forza del quale lo stato membro che ha legiferato in violazione delle norme di diritto comunitario è tenuto al risarcimento dei danni provocati ai singoli in conseguenza di tali violazioni, e ciò prescindendo dal dolo e dalla colpa, che sono le condizioni previste dall'ordinamento italiano per l'esperimento dell'azione di responsabilità ex articolo 2043 del codice civile.

La Corte di giustizia ha, infatti, dichiarato che il principio in forza del quale gli stati membri sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario a essi imputabili trova applicazione allorché l'inadempimento contestato è riconducibile al legislatore nazionale, fermo restando che le condizioni stabilite dalla normativa nazionale applicabile non possono essere meno favorevoli né tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il ri-

sarcimento. Inoltre il risarcimento a carico degli stati membri dei danni da essi causati ai singoli in conseguenza delle violazioni di diritto comunitario deve essere adeguato al danno subito e, in mancanza di disposizioni comunitarie in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascun stato membro stabilire i criteri per la determinazione dell'entità del risarcimento, fermo restando che essi non possono essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile il risarcimento.

Occorre verificare se questi principi siano applicabili anche alla tassa società. La risposta non può che essere affermativa, essendo pacifico che la tassa sulla società è stata imposta da una legge (dl 19/12/1984, n. 853 convertito con legge 17/2/85 n. 17), adottata n manifesta violazione della direttiva comunitaria n. 335 del 17/7/1969. Quest'ultima è stata recepita, con conseguente abolizione della tassa, con il dl 30/8/1993 convertito con legge 20/10/1993 n. 427. Conseguentemente alle società che tali tasse hanno pagato spetta il ri-

sarcimento dei danni che possono essere liquidati per equivalente, e ciò in misura pari all'importo complessivo delle somme che annualmente a esse sono state sottratte dallo stato. E in questo senso sono state avviate numerosissime azioni giudiziarie, per esempio in Sicilia (su iniziativa dello studio Cipolla di Caltanissetta), che potrebbero sfociare in ulteriori pronunce degli organismi comunitari.

In conclusione, anche se la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione non dovesse più essere rivisitata ed emendata, le società che sono state depauperate da una legge in contrasto con la normativa comunitaria possono, nel superamento dei limiti temporali imposti dall'esercizio dei loro diritti, chiedere e ottenere il risarcimento dei danni. E ciò in forza della sentenza dei giudici europei e a cui i giudici di ogni singolo stato membro sono tenuti immediatamente ad adeguarsi per principio univoco della Corte costituzionale (sentenze n. 113/1985; n. 274/1986; n. 389/1991) (riproduzione riservata).

SABATO 21 SETTEMBRE 1996

## DIRITTO & FISCO

**PUBBLICO IMPIEGO** Trovato l'accordo sul pagamento dei buoni pasto arretrati a pag.33

**CONTENZIOSO** Cinque anni per il rimborso della tassa sulle società a pag.27

**CASSAZIONE** Stop agli interessi sugli interessi nei debiti tributari Ciccia a pag.26

**EUROSIM** Via libera del Consiglio di borsa al progetto della Consob a pag.26

**ACCERTAMENTI** La riscossione è un danno tale da motivare la sospensione Ripa a pag.29

**TRASPORTI** Fissati i prezzi delle targhe per auto, moto e ciclomotori a pag.26

**PREVIDENZA** Dal primo ottobre contributi più cari in agricoltura Comegna a pag.32

**QUESITI** Le risposte della Direzione regionale della Lombardia da pag.28

## IMPOSTE E TASSE

*La Corte Ue ritiene responsabile lo stato per il mancato recepimento delle direttive comunitarie*

# Tasse società, decadenza superabile

### *Possibile chiedere il rimborso a titolo risarcimento danni*

DI ANTONIO CICCIA  
E GIANCARLO CIPOLLA

Cinque Anni di tempo per richiedere il rimborso della tassa società.

Questo l'effetto favorevole ai contribuenti che scaturisce dall'applicazione alla contestatissima vicenda del rimborso delle tasse di concessione governativa del principio espresso dalla giurisprudenza comunitaria per il quale lo stato deve risarcire i danni per il mancato recepimento delle direttive comunitarie. Con questa impostazione si può anche superare l'impasse costituito dall'orientamento delle Sezioni unite della Cassazione, che con la recente sentenza 3458 del 12 aprile 1996 hanno dichiarato doversi applicare il più sfavorevole (per il contribuente) termine decadenziale di tre anni.

Di recente su un quotidiano economico nazionale è stata espressa l'opinione secondo la quale la storia dei rimborsi può risolversi non tanto alla luce della citata sentenza, quanto alla luce della sentenza della Corte di

giustizia della Comunità europea del 25 luglio 1991, resa nella causa C – 208/90 – Theresa Emmot. In questa pronuncia la Corte di giustizia ha statuito che fino al momento della esatta trasposizione della direttiva nello stato membro, questo, se inadempiente, non può eccepire la tardività di un'azione giudiziaria nei confronti di un singolo al fine della tutela dei diritti che a esso riconoscono le disposizioni della direttiva, e che un termine di diritto nazionale può cominciare a decorrere solo da tale momento.

Questo orientamento comporta che il termine di decadenza triennale per l'ottenimento del rimborso delle tasse illegittimamente riscosse comincia a decorrere dalla data di attuazione della direttiva e cioè dal 30 agosto 1993 per concludersi il 30 agosto 1996 (si veda ItaliaOggi del 6 settembre 1996).

Tuttavia è possibile fare un passo in avanti per ritenere

adottabile a base dell'azione di restituzione delle tasse indebitamente pagate i principi di cui alla altrettanto recente sentenza della Corte di giustizia Ue del 5 marzo 1996 resa nelle cause riunite C-46 e 48/93. Con tale decisione, intervenuta subito dopo quella tanto discussa della Corte di cassazione, i giudici europei hanno affermato il principio in forza del quale lo stato membro che ha legiferato in violazione delle norme di diritto comunitario è tenuto al risarcimento dei danni provocati ai singoli in conseguenza di tali violazioni, e ciò prescindendo dal dolo e dalla colpa, che sono le condizioni previste dall'ordinamento italiano per l'esperimento dell'azione di responsabilità ex articolo 2043 del codice civile.

La Corte di giustizia ha, infatti, dichiarato che il principio in forza del quale gli stati membri sono tenuti

a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario a essi imputabili trova applicazione allorché l'inadempimento contestato è riconducibile al legislatore nazionale, fermo restando che le condizioni stabilite dalla normativa nazionale applicabile non possono essere meno favorevoli né tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento. Inoltre il risarcimento a carico degli stati membri dei danni da essi causati ai singoli in conseguenza delle violazioni di diritto comunitario deve essere adeguato al danno subito e, in mancanza di disposizioni comunitarie in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno stato membro stabilire i criteri per la determinazione dell'entità del risarcimento, fermo restando che essi non possono essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile il risarcimento. Occorre verificare se questi principi siano applicabili anche alla tassa società. La risposta non può che essere affermativa, essendo pacifico che la tassa sulla società è stata imposta da una legge (dl 19/12/1984, n.853 convertito con legge 17/2/85 n.17), adottata a manifesta violazione della direttiva comunitaria n.335 del 17/7/1969. Quest'ultima è stata

recepita, con conseguente abolizione della tassa, con il dl 30/8/1993 convertito con legge 20/10/1993 n.427. Conseguentemente alle società che tali tasse hanno pagato spetta il risarcimento dei danni che possono essere liquidati per equivalente, e ciò in misura pari all'importo complessivo delle somme che annualmente a esse sono state sottratte dallo stato. E in questo senso sono state avviate numerosissime azioni giudiziarie, per esempio in Sicilia (su iniziativa dello studio Cipolla di Caltanissetta), che potrebbero sfociare in ulteriori pronunce degli organismi comunitari. In conclusione, anche se la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione non dovesse più essere rivisitata ed emendata, le società che sono state depauperate da una legge in contrasto con la normativa comunitaria, possono, nel superamento dei limiti temporali imposti dall'esercizio dei loro diritti, chiedere e ottenere il risarcimento dei danni. E ciò in forza della sentenza dei giudici europei e a cui i giudici di ogni singolo stato membro sono tenuti immediatamente ad adeguarsi per principio univoco della Corte costituzionale (sentenze n.113/1985; n. 274/1986; n. 389/1991).